



**Newsletter n. 33/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. **Corte giust. UE, grande sezione, 16 luglio 2026, C-196/24**, il divieto posto dal diritto nazionale non basta a giustificare il rifiuto di una rogatoria europea volta all'esumazione del presunto genitore ai fini dell'accertamento della filiazione.

Corte costituzionale

2. **Corte cost., 23 luglio 2026, n. 142**, sono incostituzionali le norme della legge della regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, che attribuiscono a enti infraregionali la competenza al rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali;
3. **Corte cost., 21 luglio 2026, n. 141**, non è incostituzionale l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina il riconoscimento dell'assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il requisito non contrasta con il principio unionale di parità di trattamento nella sicurezza sociale;
4. **Corte cost., 21 luglio 2026, n. 139**, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sollevate dal commissario per la liquidazione degli usi civici delle

regioni Lazio, Toscana e Umbria, in ordine alla compatibilità degli elettrodotti con l'esercizio degli usi civici;

5. Corte cost., 21 luglio 2026, n. 138, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella parte in cui consente la partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati.

Corte di cassazione

6. Cass. civ., sez. un., 27 luglio 2026, n. 24123, sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di ingiunzione di pagamento di canoni contrattuali relativi ad un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo avente ad oggetto una porzione di area di proprietà comunale, da utilizzare per la realizzazione di una stazione radio base.
7. Cass. civ., sez. un., 27 luglio 2026, n. 24104, sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di indennità di occupazione legittima, nel caso in cui la domanda sia stata proposta unitamente alla domanda, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

8. Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2026, n. 5833, Guardia di finanza: legittima la sospensione del giudizio di avanzamento per pendenza di procedimento penale e imputazione della successiva promozione al primo contingente utile;
9. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2026, n. 5744, *standard* urbanistici, regolamento edilizio tipo, volume tecnico e ristrutturazione edilizia: profili in tema di permesso di costruire;
10. Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2026, n. 5685, sugli effetti temporali della legificazione relativa alla disciplina del fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali;

11. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2026, n. 5533, verifica dell'equivalenza del contratto collettivo, interesse risarcitorio nel processo amministrativo e litisconsorzio necessario negli appalti PNRR;
12. Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 2026, n. 5531, giudicato di annullamento e riesercizio del potere in materia di gare pubbliche;
13. Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2026, n. 5512, legittimazione del conduttore di un immobile adibito a uso alberghiero a chiedere titoli edilizi ed opposizione del proprietario dell'area;
14. Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2026, n. 5323, ristrutturazione edilizia e continuità dell'intervento;
15. Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2026, n. 5281, sulla spendibilità del requisito di capacità tecnica maturato dalla consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative;
16. Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2026, n. 5240, infermità psichiche e causa di servizio;
17. T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 24 luglio 2026, n. 3911, sul differimento dell'entrata in vigore della norma che impone la motivazione rafforzata dei giudizi della prova scritta per l'esame di abilitazione forense;
18. T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201, diritto d'autore *online*: potere inibitorio e sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ambito soggettivo e garanzie procedurali;
19. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 6 luglio 2026, n. 12334, pratiche commerciali scorrette: sanzione amministrativa pecuniaria, amministrazione giudiziaria e principio del *ne bis in idem*.

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

20. C.g.a., sez. riun., 29 luglio 2026, n. 191, sul riparto statutario della potestà regolamentare nella Regione Siciliana e sulle conseguenze della sua violazione da parte della legge regionale.

Tribunale superiore delle acque pubbliche

21. T.S.A.P., 23 luglio 2026, ricorsi riuniti R.G. 115/2025 e 165/2025, è dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede la cognizione diretta, in unico grado, dei ricorsi contro i «provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 15 luglio 1904, n. 523».

Normativa e altre novità di interesse

22. Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche (in G.U., serie generale, n. 210 del 10 settembre 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

Il divieto posto dal diritto nazionale non basta a giustificare il rifiuto di una rogatoria europea volta all'esumazione del presunto genitore ai fini dell'accertamento della filiazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 16 luglio 2026, C-196/24.

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, letto alla luce degli articoli 1 e 7 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non consente all'autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di eseguire una misura istruttoria diretta all'assunzione di una prova consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l'esumazione della salma di un presunto genitore, trasmessa in applicazione di tale regolamento dall'autorità giudiziaria richiedente, investita di una controversia in materia di filiazione, per il motivo che una norma di diritto sostanziale dello Stato membro cui appartiene l'autorità giudiziaria richiesta vieta l'assunzione di una prova siffatta.

La Corte ha ritenuto che: a) il regolamento dell'Unione relativo all'acquisizione transfrontaliera di prove non consenta al giudice di uno Stato membro di rifiutare l'esecuzione di tale domanda sulla base del fatto che il proprio diritto sostanziale nazionale vieti, salvo espresso consenso prestato quando la persona interessata era in vita, un'identificazione genetica *post mortem* in una controversia civile; b) ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1783, l'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione a tale attività «applicando le proprie leggi nazionali»,

intendendo il rinvio alle «leggi nazionali» riguardante solo le modalità procedurali di esecuzione delle misure istruttorie determinate dal diritto dello Stato membro cui appartiene l'autorità giudiziaria richiesta; precisando che i motivi di rifiuto dell'esecuzione, previsti dall'art. 16 del regolamento, sono tassativi e oggetto di interpretazione restrittiva; c) l'applicazione del regolamento (UE) 2020/1783 costituisce un'attuazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta; sicché, spetta esclusivamente al giudice richiedente verificare che la domanda di assunzione di prove da esso disposta nell'ambito di un procedimento giudiziario pendente dinanzi ad esso sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

Corte costituzionale

(2)

Sono incostituzionali le norme della legge della regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, che attribuiscono a enti infraregionali la competenza al rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali.

Corte costituzionale, 23 luglio 2026, n. 142 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

Sono incostituzionali gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), nella parte in cui attribuiscono la competenza a rilasciare le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico alle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, alla Città metropolitana di Firenze e ad

altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

La Corte ha osservato che la disciplina concernente l'autorizzazione degli interventi da eseguire nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nell'esercizio di tale competenza esclusiva espressa dall'articolo 61, comma 5, del codice dell'ambiente, lo Stato ha conferito alle regioni le funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, tra le quali devono ritenersi comprese quelle relative al rilascio dell'autorizzazione ai fini del medesimo vincolo.

Ha quindi rilevato che il legislatore regionale, riallocando presso enti infraregionali funzioni amministrative riconducibili alla materia ambientale, ha modificato l'assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale.

La Corte ha precisato che il citato articolo 61, comma 5, del codice dell'ambiente, nel prevedere che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono «interamente» esercitate dalle regioni, non riguarda anche le corrispondenti funzioni legislative, ma si riferisce alle sole funzioni amministrative relative al vincolo idrogeologico, disponendone il trasferimento alle regioni e non riservandone alcuna in capo allo Stato (o ad altri enti).

La Corte ha, inoltre, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della stessa l.r. n. 49 del 2025, promosse, con riferimento agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), Cost., in relazione all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

Si è ritenuto che tale disposizione – la quale ha elevato da 1.000 a 3.000 metri quadrati la superficie dei tagli boschivi eseguibili annualmente all'interno di ogni proprietà senza autorizzazione o dichiarazione – fa parte di una complessiva razionalizzazione della normativa regionale sul taglio dei

boschi, fondata su una rinnovata ponderazione di interessi riservata al legislatore regionale, che non comporta alcuna diminuzione di *standard* minimi inderogabili di tutela ambientale, tra l'altro mai determinati dal legislatore statale.

(3)

Non è incostituzionale l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina il riconoscimento dell'assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il requisito non contrasta con il principio unionale di parità di trattamento nella sicurezza sociale.

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 141 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

Non è incostituzionale l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato in riferimento agli articoli 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della CDFUE (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale – e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE sulla parità di trattamento tra cittadini *extra* UE e cittadini degli Stati membri nell'accesso alle predette prestazioni, nella parte in cui subordina la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini *extra* UE al possesso della (*ex*) carta di soggiorno, oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La Corte ha stabilito che la disciplina scrutinata – che per i cittadini di Paesi terzi condiziona il riconoscimento dell'assegno sociale al possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo – non è in contrasto con la garanzia di parità di trattamento nella sicurezza sociale sancita dal diritto dell'Unione; precisando che, successivamente al rinvio pregiudiziale, la direttiva 2011/98/UE è stata abrogata e sostituita, mediante

rifusione, dalla direttiva (UE) 2024/1233, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024.

Tale novità non ha modificato le disposizioni rilevanti nel giudizio *a quo*, in quanto le ha riprodotte pressoché testualmente, come l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, assunto quale parametro di scrutinio nella fattispecie controversa, il quale è stato trasfuso nell'art. 12 della direttiva (UE) 2024/1233.

In ogni caso, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità costituzionale deve essere svolto con riferimento alla direttiva abrogata in quanto applicabile nel giudizio principale.

La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia UE del 5 marzo 2026, C-151/24, *Luevi*, che ha fornito risposta ai quesiti posti dalla Corte costituzionale con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 29 del 2024, promosso al fine di chiedere alla Corte di giustizia UE se il diritto dell'Unione consenta a uno Stato membro di subordinare la concessione ai cittadini di Paesi terzi di un beneficio assistenziale come l'assegno sociale al possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

La Corte di Lussemburgo, confermando l'ipotesi avanzata dalla Consulta, ha stabilito che il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, non opera in relazione all'assegno sociale, in quanto detto beneficio si iscrive tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, prestazioni per le quali il principio di parità di trattamento non opera.

Alla luce dei suddetti chiarimenti, la Corte costituzionale non solo ha escluso l'incompatibilità della stessa con i parametri unionali, ma ha ritenuto insussistente anche la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, osservando come tale precetto costituzionale sia stato, nella specie, evocato in ragione della sua «interpenetrazione assiologica» con il principio di parità di trattamento nella sicurezza sociale – come delineato dall'articolo 34 CDFUE e dalla direttiva 2011/98/UE – la cui incidenza nella fattispecie controversa è stata esclusa dalla Corte di giustizia.

(4)

Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, sollevate dal commissario per la liquidazione degli usi civici delle regioni Lazio, Toscana e Umbria, in ordine alla compatibilità degli elettrodotti con l'esercizio degli usi civici.

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 139 – Pres. Amoroso, Red. D'Alberti

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal commissario per la liquidazione degli usi civici delle regioni Lazio, Toscana e Umbria, nella parte in cui tale disposizione, introdotta in sede di conversione di tale decreto-legge, ha inserito nell'art. 4 del d.P.R. n. 327 del 2001 i commi 1-ter e 1-quater, che disciplinano la compatibilità degli elettrodotti con l'esercizio degli usi civici.

La Corte costituzionale ha ritenuto non sufficiente la motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza, osservando che il rimettente non si è confrontato con la circostanza che i fatti in contestazione nel giudizio *a quo* sono avvenuti prima dell'entrata in vigore della norma censurata; e non ha spiegato perché la stessa – in mancanza di una disciplina transitoria – debba essere applicata a una fattispecie che si è verificata prima della sua entrata in vigore.

(5)

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella parte in cui consente la partecipazione di soci non professionisti nelle società tra avvocati

Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 138 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli articoli 24, 41 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente la partecipazione in società esercenti la professione forense «a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale» in società esercenti la professione forense.

La Corte ha ritenuto non sufficiente la motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza, in quanto non si è tenuto conto dei commi da 3 a 6 dello stesso art. 4-bis, i quali prevedono una serie di cautele – relative all'assetto societario con prevalente componente professionale, e all'esercizio della professione in tali società – al fine di arginare il “peso” dei non professionisti nell'assetto societario e prevenire i rischi connessi all'ingresso di un socio non professionista/finanziatore; non ha, pertanto, spiegato per quale ragione tali misure non siano adeguate a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

La Corte conclude osservando che il disegno di legge A.S. n. 1917, allo stato, va nel senso di sviluppare le garanzie già previste dal censurato art. 4-bis della legge n. 247 del 2012; precisando che tali garanzie – per il rammentato rilievo costituzionale dell'attività difensiva – non potranno essere di livello

inferiore a quelle dettate dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo regolamento di attuazione per le società tra professionisti (decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 8 febbraio 2013, n. 34).

Corte di cassazione

(6)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di ingiunzione di pagamento di canoni contrattuali relativi ad un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo avente ad oggetto una porzione di area di proprietà comunale, da utilizzare per la realizzazione di una stazione radio base.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 – Pres. Orilia, Rel. Pazzi

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di canoni contrattuali correlati all'utilizzo di un'area di proprietà comunale dove è stata collocata un'infrastruttura della rete di comunicazione elettronica.

La Corte ha chiarito che l'articolo 133, comma 1, lettera b), c.p.a. – nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi – non implica un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, in quanto spettano alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di ipotesi generali.

La Corte ha quindi osservato che l'articolo 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – espressione del principio di tutela della concorrenza ai

sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), Cost. – prevede una riserva di legge statale in ordine ai canoni e oneri gravanti sugli operatori di reti di comunicazione elettronica, in quanto sottrae, in linea generale, agli enti diversi dallo Stato la determinazione di tali «oneri o canoni» «per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica».

Ha, quindi, dato continuità alla giurisprudenza secondo cui la controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di tali canoni, correlati all'utilizzo di una infrastruttura della rete di comunicazione elettronica, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si tratta di pretese meramente patrimoniali anche ove il rapporto sia qualificabile come concessione di bene pubblico.

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a seguito del conflitto negativo di giurisdizione, sollevato dal T.a.r. per la Campania, sez. VII, ordinanza 4 giugno 2025, n. 4265.

(7)

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in tema di indennità di occupazione legittima, nel caso in cui la domanda sia stata proposta unitamente alla domanda, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 27 luglio 2026, n. 24104 – Pres. Orilia, Rel. Pazzi

Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda di indennizzo per il periodo di occupazione legittima, anche nelle ipotesi in cui tale domanda sia stata proposta unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene.

La Corte ha osservato che l'articolo 133, comma 1, lettera g), c.p.a. prevede la giurisdizione del giudice amministrativo quando il comportamento della

P.A., cui si ascrive la lesione, sia la conseguenza diretta di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, legittimo o illegittimo, ma comunque espressione di un potere amministrativo (in concreto) esistente cui la condotta successiva si ricollegghi in senso causale. Rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto l'indennizzo per il periodo di occupazione legittima, in quanto in tale ipotesi rileva la volontà di parte attrice di conseguire l'indennità prevista per la privazione temporanea della disponibilità del fondo, che non si assume essere stata illecita.

La Corte ha, pertanto, concluso che le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nelle ipotesi in cui tale domanda sia stata proposta unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a seguito del conflitto negativo di giurisdizione, sollevato dal T.a.r. per la Sicilia, sede di Catania, sez. II, 29 dicembre 2025, n. 3763.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(8)

Guardia di finanza: legittima la sospensione del giudizio di avanzamento per pendenza di procedimento penale e imputazione della successiva promozione al primo contingente utile.

Consiglio di Stato, sezione II, 17 luglio 2026, n. 5833 – Pres. Poli, Est. Ricci

È legittima la sospensione del giudizio di avanzamento di un ufficiale della Guardia di finanza, disposta ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 2001, n. 69, in presenza di procedimenti penali pendenti a carico dell'interessato per fatti astrattamente idonei a incidere sulla valutazione delle sue qualità morali, di carattere e professionali, dovendosi apprezzare la legittimità della sospensione secondo una prospettiva *ex ante*, sulla base dei soli elementi conoscibili dall'amministrazione al momento della deliberazione, senza che rilevi in senso contrario il sopravvenuto decreto di archiviazione non ancora conoscibile a tale data. La promozione «ora per allora» conferita, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 2001, n. 69, all'ufficiale della Guardia di finanza il cui giudizio di avanzamento sia stato sospeso, ove intervenga dopo l'esaurimento del contingente delle promozioni previste per l'annualità cui l'ufficiale sarebbe stato ascritto, deve essere computata nel novero di quelle da effettuare per la prima annualità successiva il cui contingente non risulti ancora esaurito, e non in via automatica per l'anno immediatamente seguente.

(9)

Standard urbanistici, regolamento edilizio tipo, volume tecnico e ristrutturazione edilizia: profili in tema di permesso di costruire.

Consiglio di Stato, sezione IV, 15 luglio 2026, n. 5744 – Pres. Lamberti, Est. Tagliasacchi

La disciplina di cui alla legge della regione Campania n. 19 del 2009 (cd. piano-casa) non può derogare ai limiti in materia di densità edilizia, altezza degli edifici e distanze legali stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Rientra nella nozione di volume tecnico

soltanto l'opera di consistenza volumetrica limitata, priva di autonomia funzionale anche solo potenziale, destinata a contenere esclusivamente impianti tecnologici strettamente necessari a soddisfare le esigenze tecnico-funzionali di una costruzione principale e non altrimenti collocabili all'interno dell'edificio. Il regolamento edilizio tipo, adottato in sede di conferenza unificata il 20 ottobre 2016 e recepito dalla regione Campania con delibera di giunta 23 maggio 2017, n. 287, non costituisce fonte regolamentare statale, non innova la disciplina edilizia e svolge una funzione di mero raccordo e coordinamento tecnico e redazionale; ne consegue che esso non è idoneo a fungere da parametro di legittimità del regolamento edilizio comunale, né trova diretta applicazione nei confronti dei comuni che non vi abbiano dato attuazione, restando salvo il potere degli enti locali di adeguarne i contenuti alle singole realtà territoriali. Ai fini della distinzione fra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, rileva la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire, attraverso l'intervento edilizio, a un organismo in tutto o in parte diverso da quello preesistente; ne consegue che la ristrutturazione presuppone che l'intervento operi su un edificio preesistente al fine di assicurarne la continuità, anche nell'ipotesi di crollo o demolizione, purché ne sia accertabile la preesistente consistenza.

(10)

Sugli effetti temporali della legislazione relativa alla disciplina del fondo in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Consiglio di Stato, sezione VI, 15 luglio 2026, n. 5685 – Pres. Montedoro, Est. Toschi

Il rinvio operato dall'art. 4-bis del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108, al d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, che disciplina il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle

emittenti televisive e radiofoniche locali” costituisce rinvio recettizio e determina la legificazione integrale delle norme regolamentari ivi contenute, elevandole a rango primario. La legificazione del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, recante la disciplina del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” produce effetti a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (22 settembre 2018) e opera *pro futuro*, con applicazione alle annualità contributive successive, incluse quelle non direttamente menzionate nella norma. A seguito della legificazione del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, le disposizioni regolamentari – incluso l’art. 6, comma 2, sul cd. scalino preferenziale – assumono rango primario e non sono più sindacabili dal giudice amministrativo, essendo riservata alla Corte costituzionale la verifica della loro legittimità. Il giudicato amministrativo che ha annullato l’art. 6, comma 2, del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 – che prevede il cd. scalino preferenziale – copre l’illegittimità della norma regolamentare solo fino alla sua legificazione; dopo il 22 settembre 2018, la norma – divenuta primaria – non può più essere disapplicata né annullata. La legificazione del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 ha carattere stabile e non può essere interpretata come limitata a singole annualità, essendo incompatibile con un sistema delle fonti che attribuisca alla medesima disposizione un valore mutevole nel tempo.

(11)

Verifica dell’equivalenza del contratto collettivo, interesse risarcitorio nel processo amministrativo e litisconsorzio necessario negli appalti PNRR.

Consiglio di Stato, sezione V, 9 luglio 2026, n. 5533 – Pres. Caringella, Est. Picardi

Nel vigore del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) la determinazione di affidamento/aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza tra il contratto collettivo nazionale applicato dall'operatore economico e quello indicato dalla *lex specialis* che ha carattere obbligatorio. La stessa può ritenersi adeguatamente compiuta laddove sia desumibile dall'istruttoria svolta ai fini dell'aggiudicazione e della verifica di congruità dell'offerta. La verifica tecnica dell'equivalenza tra il contratto collettivo nazionale applicato dall'operatore economico e quello indicato dalla *lex specialis* compiuta dalla stazione appaltante è sottratta al sindacato giurisdizionale in assenza di specifici elementi idonei a dimostrarne la manifesta irragionevolezza o illogicità. Ai fini della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 34, comma 3, c.p.a., la dichiarazione di interesse risarcitorio può ritenersi validamente espressa anche mediante la riserva di proporre in separato giudizio la domanda di risarcimento del danno per equivalente, purché formulata nelle forme e nei termini processuali di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. Nei giudizi aventi ad oggetto procedure integralmente o parzialmente finanziate con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'amministrazione centrale titolare dell'intervento costituisce parte necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 ancorché non sia l'autrice degli atti impugnati, con conseguente inammissibilità della richiesta di estromissione fondata esclusivamente sull'assenza di una diretta partecipazione al procedimento amministrativo contestato.

(12)

Giudicato di annullamento e riesercizio del potere in materia di gare pubbliche.

Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 9 luglio 2026, n. 5531 – Pres. Caringella, Est. Palmieri

La determinazione con la quale l'amministrazione, a seguito di una sentenza di annullamento resa dal giudice amministrativo di secondo grado, adotti statuizioni non imposte dal giudicato e non riconducibili al mero adempimento del comando giudiziale, non costituisce atto esecutivo del giudicato, bensì espressione di un rinnovato esercizio del potere amministrativo; ne consegue che le relative censure devono essere fatte valere mediante ordinario giudizio di legittimità innanzi al T.a.r. competente e non nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

(13)

Legittimazione del conduttore di un immobile adibito a uso alberghiero a chiedere titoli edilizi ed opposizione del proprietario dell'area.

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 luglio 2026, n. 5512 – Pres. Neri, Est. Marotta

In caso di dissenso manifestato dal proprietario dell'immobile in ordine alla realizzazione di un determinato intervento edilizio sulla sua proprietà, l'amministrazione non può essere chiamata a risolvere il conflitto insorto tra il proprietario e il conduttore dell'immobile sulla base della verifica della legittimazione di quest'ultimo alla realizzazione dell'intervento, non potendo sostituirsi al giudice civile nell'accertare a chi spetti ragione. La regola secondo cui i titoli edilizi sono rilasciati «fatti salvi i diritti dei terzi» non esonera l'amministrazione dal tener conto del dissenso manifestato *expressis verbis* in sede procedimentale dal proprietario dell'area, pur non essendo essa tenuta a verificare in via generale la possibile lesione delle posizioni soggettive dei terzi. Né la risoluzione del contrasto tra proprietario e conduttore può essere demandata in via incidentale al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 8 c.p.a., potendo questi conoscere incidentalmente di questioni relative a diritti soggettivi solo quando ciò sia

necessario per decidere sulla questione principale di legittimità amministrativa.

(14)

Ristrutturazione edilizia e continuità dell'intervento.

Consiglio di Stato, sezione II, 3 luglio 2026, n. 5323 – Pres. Tarantino, Est. Manzione

La ristrutturazione ricostruttiva, pur non richiedendo la fedele ricostruzione del manufatto preesistente, presuppone il mantenimento di un rapporto di continuità con l'edificio originario, difficilmente ipotizzabile in caso di radicale mutamento di destinazione d'uso cd. "verticale" ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, fra categorie almeno in parte eterogenee. La variante al permesso di costruire, quale modificazione qualitativa o quantitativa non rilevante rispetto al progetto originariamente assentito, mantiene natura complementare ed accessoria rispetto al titolo cui accede e resta assoggettata alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio di quest'ultimo. Diversamente, la variazione essenziale o sostanziale, integrando un autonomo disegno costruttivo rispetto a quello originariamente approvato, richiede un autonomo titolo edilizio e non può essere considerata mera prosecuzione del precedente intervento. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici che subordinano la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia alla conservazione di una determinata percentuale della superficie o della volumetria preesistente, in assenza di specifiche esigenze di tutela del manufatto, non impongono la conservazione materiale dei singoli elementi costruttivi dell'edificio, ma esprimono un limite di carattere quantitativo riferito alla consistenza edilizia da mantenere nell'intervento ricostruttivo. In materia di illeciti edilizi, fermo il principio di autonomia tra il giudizio penale e quello amministrativo e i limiti soggettivi e oggettivi dell'efficacia

del giudicato penale di cui all'art. 654 c.p.p., il giudice amministrativo può tenere conto delle risultanze e delle valutazioni espresse dal giudice penale quali elementi di prova liberamente apprezzabili ai fini della formazione del proprio convincimento, senza esserne vincolato sul piano della qualificazione giuridica dei fatti.

(15)

Sulla spendibilità del requisito di capacità tecnica maturato dalla consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 luglio 2026, n. 5281 – Pres. Sabatino, Est. Caminiti

Qualora la *lex specialis* di gara richieda, quale requisito di capacità tecnico-professionale, l'avvenuto svolgimento di servizi analoghi nel triennio di riferimento, la consorziata di un consorzio di cooperative può spendere, ai fini della partecipazione alla gara, l'esperienza direttamente maturata quale esecutrice delle prestazioni, ancorché il contratto sia formalmente intestato al consorzio, poiché rileva l'effettivo svolgimento del servizio e non la titolarità formale del rapporto contrattuale. I requisiti di capacità tecniche e professionali previsti dall'art. 100 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) sono diretti ad accertare l'effettiva idoneità dell'operatore economico all'esecuzione dell'appalto e devono pertanto essere valutati con riguardo all'esperienza concretamente acquisita nello svolgimento delle prestazioni, anziché con riguardo a requisiti formali non previsti nella *lex specialis* di gara. In materia di contratti pubblici, quando la *lex specialis* individua in modo chiaro e univoco il contenuto di un requisito di partecipazione, non è consentito introdurre in via interpretativa condizioni ulteriori o più restrittive rispetto a quelle espressamente previste, poiché ciò determinerebbe un'indebita integrazione delle regole di

gara e una restrizione della concorrenza, in violazione del principio di massima partecipazione.

(16)

Infermità psichiche e causa di servizio.

Consiglio di Stato, sezione II, 1° luglio 2026, n. 5240 – Pres. Castriota Scanderbeg, Est. Frigida

In materia di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il parere del comitato di verifica per le cause di servizio costituisce il giudizio tecnico conclusivo sull'esistenza del nesso causale o concausale tra infermità e attività lavorativa e si impone all'amministrazione procedente, la quale, ove vi aderisca, può motivare il provvedimento finale anche per *relationem*. Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni.

(17)

Sul differimento dell'entrata in vigore della norma che impone la motivazione rafforzata dei giudizi della prova scritta per l'esame di abilitazione forense.

T.a.r. per la Lombardia, sezione III, ordinanza 24 luglio 2026, n. 3911 – Pres. Goso, Est. Fornataro

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla l. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui differisce anche per la sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense l'entrata in vigore dell'art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247, che impone una motivazione rafforzata dei giudizi sulle prove scritte mediante annotazione di osservazioni positive o negative sugli elaborati; ciò in quanto il reiterato rinvio dell'applicazione di tale disciplina, a fronte della sopravvenuta e significativa riduzione del numero dei candidati, della riduzione delle prove scritte da tre a una e della semplificazione dell'organizzazione delle sottocommissioni, risulta non più coerente con la ratio originaria di tutela del buon andamento e della speditezza dell'azione amministrativa, traducendosi in una misura divenuta irragionevole e sproporzionata rispetto al mutato contesto fattuale e normativo.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(18)

Diritto d'autore *online*: potere inibitorio e sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ambito soggettivo e garanzie procedurali.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 17 luglio 2026, n. 13201 – Pres. Mele, Est. Scali

Il potere esercitato dall'Autorità nell'emanare ordini di disabilitazione nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti nella diffusione di contenuti illeciti, perché violativi dei diritti di autore, trova il proprio titolo legittimante nell'art. 2, comma 3, della l. 14 luglio 2023, n. 93, che attribuisce

espressamente all'AGCOM il potere di ordinare la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in violazione del diritto d'autore nei confronti dei prestatori di servizi coinvolti, inclusi i fornitori di servizi VPN e DNS, "ovunque residenti e ovunque localizzati". Secondo la disciplina nazionale sono assoggettati al potere inibitorio dell'Autorità tutti gli operatori che rendano disponibili servizi idonei a consentire la fruizione dei contenuti illeciti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del prestatore o del suo rappresentante legale, senza che ciò comporti violazione del principio di territorialità, desumibile sia dagli artt. 1 e 10 Cost. sia dall'art. 9 del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (*Digital services act*), in quanto l'efficacia dell'ordine rimane circoscritta agli effetti che l'attività del prestatore produce in Italia. La disciplina del contrasto alla pirateria *online* è governata da un regime normativo speciale e derogatorio, il quale prevale sulle disposizioni generali in materia di partecipazione procedimentale di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini della conformità del procedimento ai principi di adeguatezza e completezza istruttoria non è richiesto un preventivo e diretto vaglio, ad opera di funzionari dell'Autorità, di ogni singola segnalazione, essendo la legittimità dell'accertamento salvaguardata dall'architettura tecnologica della piattaforma – fondata su presidi tecnici e procedurali integrati (prova forense qualificata, *white list* esimenti, controlli automatizzati di conformità) – e dall'attivazione di un contraddittorio differito ed eventuale, innescato dalla proposizione del reclamo *ex post*. È legittimo assumere il fatturato globale, e non il solo fatturato nazionale, quale base di calcolo della sanzione amministrativa irrogata all'operatore estero privo di stabile organizzazione in Italia, al fine di assicurare l'effettiva afflittività e deterrenza della misura in proporzione alla sua reale capacità economica.

(19)

Pratiche commerciali scorrette: sanzione amministrativa pecuniaria, amministrazione giudiziaria e principio del *ne bis in idem*.

T.a.r. per il Lazio, sezione I, 6 luglio 2026, n. 12334 – Pres. Politi, Est. Viggiano

Non viola il principio del *ne bis in idem* l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per pratica commerciale scorretta nei confronti di un professionista rispetto al quale il giudice ordinario abbia accertato l'insussistenza dei presupposti per disporre l'amministrazione giudiziaria *ex art. 34* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cd. codice antimafia), trattandosi di interventi pubblici che perseguono finalità assai differenti: preventiva il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, sanzionatoria il procedimento per pratiche commerciali scorrette dinanzi all'AGCM. L'archiviazione del procedimento di amministrazione giudiziaria non osta all'irrogazione nei confronti del medesimo professionista di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette ai sensi del cd. codice del consumo, poiché essa attesta esclusivamente il venir meno del rischio di agevolazione di condotte illecite per il futuro, senza implicare alcun giudizio sulla liceità delle condotte pregresse rilevanti ai fini consumeristici. Con riguardo alla valutazione da parte dell'AGCM degli impegni presentati ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non sussiste disparità di trattamento tra professionisti operanti nel medesimo settore ove dagli accertamenti disposti emergano differenze fattuali inerenti alla gravità dell'infrazione; il richiamato vizio presuppone, infatti, l'assoluta identità delle situazioni prese in esame, fermo restando che quand'anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito. Costituisce pratica commerciale scorretta, capace di influenzare il consumatore medio, la diffusione da parte del professionista di dichiarazioni circa l'assunzione di impegni etici – ossia il rifiuto di qualsivoglia pratica che possa anche solo indirettamente ledere

gli interessi dei lavoratori o dell'ambiente (ovvero degli altri *stakeholder*) – concretamente non assolti, potendo la dichiarazione etica influire sulla decisione di un consumatore tra due prodotti concorrenti di pari prezzo e qualità analoga. Pertanto, i messaggi dal contenuto etico debbono essere veritieri, rischiando altrimenti il professionista di guadagnare una positiva reputazione in assenza dell'effettivo impegno (e quindi senza il doveroso esborso economico).

Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

(20)

Sul riparto statutario della potestà regolamentare nella Regione Siciliana e sulle conseguenze della sua violazione da parte della legge regionale.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 29 luglio 2026, n. 191 – Pres. de Francisco, Est. Rocchetti, La Greca

Il decreto assessoriale emanato in attuazione di una legge regionale presenta natura regolamentare, indipendentemente dal *nomen iuris* formalmente attribuitovi, dalle eventuali difformità procedurali rispetto al paradigma normativo o dalla riconducibilità ad un organo non titolare di potestà regolamentare, allorquando, sul piano sostanziale, l'atto presenti i caratteri della generalità, dell'astrattezza e dell'innovatività rispetto all'ordinamento giuridico, quale espressione di potestà normativa secondaria e non di mera potestà amministrativa diretta alla cura concreta di interessi pubblici. Nella regione Sicilia, in base all'art. 12, comma 4, dello Statuto, la potestà regolamentare è attribuita al governo regionale. Qualora una legge regionale rinvi la propria attuazione ad un decreto assessoriale

ovvero ad un atto diverso dal decreto del Presidente della regione adottato previa deliberazione della giunta regionale e che presenti natura sostanzialmente regolamentare, la detta legge presenterebbe profili di illegittimità costituzionale per contrasto con il riparto statutario delle competenze. Tuttavia, fintanto che la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l'eventuale illegittimità costituzionale, la legge regionale rimane in vigore e tutti sono tenuti a osservarla, incluso l'assessore cui è demandata l'emanazione del regolamento, che dovrà essere adottato nelle forme indicate dalla legge stessa. Nella regione Sicilia, in base alle norme di attuazione dello Statuto, l'obbligatorietà del parere del Consiglio di giustizia amministrativa è circoscritta ai soli «atti regolamentari del Governo della Regione», che sono esclusivamente quelli adottati con decreto del Presidente della regione previa deliberazione della giunta regionale. Ne consegue che gli atti regolamentari adottati da altri organi sulla base di specifiche disposizioni di legge regionale non sono soggetti al parere del Consiglio, che riveste natura soltanto facoltativa. Il parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa su richiesta facoltativa dell'amministrazione regionale può avere ad oggetto esclusivamente questioni di massima destinate a orientare il futuro esercizio dell'azione amministrativa, e non singoli provvedimenti già emanati in attuazione delle leggi regionali di riferimento, al fine di supportare le concrete scelte decisionali dell'amministrazione regionale.

Tribunale superiore delle acque pubbliche

(21)

È dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 1, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui prevede la cognizione diretta, in unico grado, dei ricorsi contro i «provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque

pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 15 luglio 1904, n. 523».

Tribunale superiore delle acque pubbliche, ordinanza 23 luglio 2026, ricorsi riuniti R.G. 115/2025 e 165/2025 – Pres. Lamorgese, Rel. Manca

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 143, comma 1, lettera a), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 113, comma 2, e 125 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i ricorsi contro i «provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 15 luglio 1904, n. 523» appartengono alla cognizione diretta, in unico grado, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, escludendo in tal modo la possibilità di proporre i medesimi ricorsi presso un organo giurisdizionale di primo grado.

Il Tribunale superiore ritiene che l'articolo 143, comma 1, lettera a) – in relazione agli articoli 3, comma 1, 113, comma 2, e 125, comma 1, Cost. – con la mancata previsione di un organo giurisdizionale di primo grado determina una disarmonia irragionevole tra l'ordinamento processuale della giustizia amministrativa facente capo al plesso T.a.r. e Consiglio di Stato, organizzato intorno alla regola generale del doppio grado di giurisdizione, e la struttura del processo davanti al Tribunale superiore nella quale si prevede un unico grado di giurisdizione; e si pone, altresì, in contrasto con l'articolo 125, comma 1, Cost. che prevede l'istituzione in ciascuna Regione di «organi di giustizia amministrativa di primo grado», con la previsione per il processo amministrativo del doppio grado di giudizio quale regola costituzionale (salvo eccezioni per espressa previsione normativa).

Sotto tale profilo, si è precisato che la Costituzione, nelle disposizioni sulla giurisdizione amministrativa, non si riferisce al solo Consiglio di Stato ma

anche, in senso estensivo, agli «altri organi di giustizia amministrativa» (art. 103, comma 1, Cost.), con una formula idonea a ricomprendere anche il Tribunale superiore nell'esercizio della sua giurisdizione diretta, ai sensi dell'articolo 143 del r.d. n. 1775 del 1933; formula che si ritrova, in termini sostanzialmente identici, nell'art. 125 Cost.

Secondo il Tribunale, in ipotesi di accoglimento della questione, le controversie già devolute alla cognizione diretta e in unico grado del Tribunale superiore potrebbero essere attribuite – anche solo per lo svolgimento del giudizio di primo grado – ai Tribunali amministrativi regionali (nei quali non sarebbe precluso l'inserimento del membro tecnico, a norma dell'art. 108, comma 2, Cost.), trasformando il Tribunale superiore in giudice di appello nelle controversie di cui all'articolo 143.

La medesima questione è stata posta dal Tribunale superiore, con ordinanza del 22 luglio 2026, in ordine all'art. 143, comma 1, lettera b), del r.d. n. 1775 del 1933, per ritenuto contrasto con gli stessi parametri costituzionali.

Normativa e altre novità di interesse

(22)

Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 – Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche (in G.U., serie generale, n. 210 del 10 settembre 2026).